



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Ragioneria
Generale
dello Stato



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROTOCOLLO D'INTESA QUADRO PER LA GESTIONE E L'EVOLUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA SIOPE+ TRA

il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
rappresentato dal Ragioniere Generale dello Stato, d.ssa Daria Perrotta;

e

la Banca d'Italia, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Luigi Federico Signorini;

e

l'Agenzia per l'Italia Digitale, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Mario Nobile;

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”,

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni,
in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che, al fine
di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche
ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito
del servizio di tesoreria statale;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 104, di proroga dell'affidamento alla Banca d'Italia del servizio di
tesoreria dello Stato, come modificata dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;

VISTA la convenzione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia per la regolamentazione dei rapporti
derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, stipulata il 17 gennaio 1992;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 recante “Modalità di
accesso alla banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici)”;

VISTA la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e la Banca d'Italia per la gestione del Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici del 22 gennaio 2019;



VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il quale prevede che la trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE è effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalità e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2022 che definisce tempi e modalità di alimentazione della banca dati SIOPE, in attuazione dell'art. 32, comma 2 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;

VISTI i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'art. 14, comma 8, della Legge 196/2009 al fine di definire la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione della rilevazione SIOPE per distinti comparti di amministrazioni pubbliche;

VISTI i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, del 25 settembre 2017, del 26 febbraio 2018 e del 30 maggio 2018 concernenti la sperimentazione e l'avvio a regime della rilevazione SIOPE+;

CONSIDERATO che gli adempimenti SIOPE+ sono stati estesi a tutte le pubbliche amministrazioni che alimentano la banca dati SIOPE;

VISTO il protocollo d'intesa quadro per l'evoluzione del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di durata quinquennale, stipulato il 18 aprile 2017 tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Agenzia per l'Italia Digitale;

CONSIDERATO necessario strutturare la collaborazione tra le Parti al fine di assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività riguardante l'attuazione a regime dell'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge n. 196 del 2009;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. Con il presente Accordo le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento delle attività necessarie a garantire la piena ed efficace attuazione alle norme richiamate nelle premesse, riguardanti



l'esecuzione degli incassi e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni attraverso l'ordinativo di pagamento e di incasso informatico (OPI) e l'infrastruttura SIOPE+.

2. Il Comitato di coordinamento è composto da tre membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che lo presiede, della Banca d'Italia e dell'Agenzia per l'Italia digitale.
3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:
 - a. coordinare le attività delle Parti volte ad assicurare l'efficiente esecuzione degli incassi e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni attraverso l'ordinativo di pagamento e di incasso informatico (OPI) e l'infrastruttura SIOPE+, garantendone l'adeguamento al processo evolutivo delle fonti normative riguardanti il sistema dei pagamenti pubblici e alle esigenze del monitoraggio dei conti pubblici;
 - b. favorire le iniziative destinate all'integrazione della piattaforma SIOPE+ con il monitoraggio dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche effettuato attraverso la piattaforma dei crediti commerciali (PCC), e l'acquisizione automatica delle informazioni riguardanti i pagamenti dei debiti commerciali;
 - c. verificare che l'architettura generale del sistema dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica, dei livelli di servizio, dell'assistenza alle Amministrazioni pubbliche e della sicurezza garantisca il corretto funzionamento di SIOPE+;
 - d. fornire supporto alle attività svolte dalle Parti riguardanti la predisposizione degli schemi di decreto di cui all'articolo 14, commi 8 e 8-ter, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento dello standard Ordinativo di incasso e di pagamento informatico (OPI) e delle regole di colloquio concernenti le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE+, da pubblicare nei siti internet istituzionali dedicati alla rilevazione SIOPE;
 - e. promuovere iniziative dirette a favorire lo sviluppo di SIOPE+, anche attraverso l'integrazione con le altre piattaforme realizzate per il monitoraggio della finanza pubblica;
 - f. contribuire alla definizione, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6-bis della legge n. 196 del 2009, delle modalità di accesso alle informazioni SIOPE (*open data*) e promuovere iniziative volte ad agevolare lo sfruttamento degli *open data*.
3. Ciascuna delle Parti sottopone al Comitato qualsiasi questione collegata con il buon funzionamento e lo sviluppo di SIOPE+ e, più in generale, con l'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici.



4. I componenti del Comitato sono nominati con determina del Ragioniere Generale dello Stato, previa designazione delle Parti, che provvedono anche all'indicazione dei relativi supplenti, che possono sostituire i componenti in caso di assenza.
5. Il Comitato è validamente costituito solo quando sono presenti tutti i componenti e delibera a maggioranza. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta dei componenti, esperti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle singole riunioni.
6. Il Comitato si riunisce in modalità virtuale o in presenza con cadenza almeno bimestrale e comunque su richiesta delle Parti.
7. Il Comitato svolge le proprie attività attraverso gruppi di lavoro, anche di natura tecnica, costituiti con propria determina per lo svolgimento di specifiche attività e composti da esperti e da rappresentanti indicati dalle Parti, nonché da rappresentanti di istituzioni o associazioni chiamati a intervenire su questioni rilevanti per l'evoluzione di SIOPE.
8. L'eventuale partecipazione di esperti esterni alle Parti o alle pubbliche amministrazioni interessate dal comitato di coordinamento – sia nelle riunioni di cui al comma 5, sia nei gruppi di lavoro di cui al comma 7 del presente articolo – deve essere compatibile con la natura e le finalità dei rispettivi incarichi di collaborazione/consulenza.

Articolo 2

(Segreteria tecnica)

1. Il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica, composta da rappresentanti delle Parti, i cui componenti sono nominati dal Comitato. Il coordinamento della Segreteria è affidato al rappresentante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. La Segreteria predispone l'ordine del giorno, la documentazione ed ogni altro adempimento utile in vista delle riunioni del Comitato; coadiuva il Comitato nel coordinamento degli eventuali gruppi di lavoro istituiti.

Articolo 3

(Trattamento dei dati personali)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente protocollo d'intesa saranno improntate ai principi previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
2. I compiti svolti dalle Parti mediante il Comitato di coordinamento e la relativa Segreteria tecnica non comportano il trattamento di dati personali di soggetti terzi. Qualora dovesse individuarsi un trattamento di dati personali nelle attività che saranno poste in essere ai sensi del presente Accordo, sarà onere delle



Parti formalizzare il proprio ruolo ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 4

(Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha una durata di anni cinque a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso, ossia a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata (PEC), dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione
2. Il presente atto potrà essere rinnovato, previa richiesta scritta di una delle Parti e adesione delle altre, trenta giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo con apposito atto aggiuntivo e prima della sua scadenza
3. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo d'Intesa per sopravvenute ragioni di interesse pubblico adeguatamente motivate, mediante comunicazione via PEC da trasmettersi alle altre Parti con preavviso di almeno 3 mesi. La Parte che si avvale della facoltà di recesso assicura che la stessa sia esercitata in modo da evitare pregiudizi alle altre Parti.

(Norme finali)

1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni previste dal presente accordo, i componenti del Comitato, della segreteria tecnica e dei gruppi di lavoro non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.
2. Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti, in attuazione delle norme richiamate nella premessa.

Firmato digitalmente

per la Ragioneria Generale dello Stato
d.ssa Daria Perrotta

per la Banca d'Italia
dr. Luigi Federico Signorini

per l'Agenzia per l'Italia digitale
ing. Mario Nobile